

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Termine breve per l'impugnazione e notifica all'Avvocatura dello Stato

Il termine perentorio di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325, ultimo comma, cod. proc. civ., decorre - ove controparte sia l'amministrazione dello Stato - dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.6.2014, n. 13373

...omissis...

1. Il ricorso per cassazione è tardivo.

La sentenza della Corte di appello è stata notificata in data 14 settembre 2007; la notifica del ricorso per cassazione, tramite il servizio postale, è stata richiesta in data 6 ottobre 2008; ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

1.1. La sentenza della Corte di appello è stata ritualmente notificata alla parte (Repubblica italiana, in persona del Presidente Consiglio ministri) presso il procuratore domiciliatario, cioè presso l'Avvocatura distrettuale della sede dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2.

La Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che Il termine perentorio di 60 giorni per la notifica del ricorso per Cassazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., u.c., dalla notificazione della sentenza impugnata, decorre - ove controparte sia l'Amministrazione dello Stato - dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell'art. 11, secondo comma, del T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato in ordine alla notifica delle sentenze. (Cass. 17 aprile 1986, n. 2739).

1.2. La notificazione della sentenza alla parte, presso il procuratore domiciliatario, è idonea sulla base del principio generale (consolidato dagli anni sessanta del secolo scorso, Cass. 11 gennaio 1967, n. 116, ad oggi, es. Cass. 18 settembre 2008, n. 23843), secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (artt. 326 e 285 cod. proc. civ.), la notifica della sentenza (anche esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall'art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario.

Principio che si fonda sulla idoneità di entrambe le forme di notificazione a soddisfare l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

1.3. Nè assume rilievo la qualità del ricevente, quale Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato. Non si può sostenere che, essendo stata notificata in forma esecutiva, la notifica alla parte/Amministrazione ai fini dell'esecuzione non si poteva fare se non per il tramite dell'Avvocatura, con conseguente rilievo dell'altro principio consolidato, secondo cui, la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, nè per il notificante, nè per il notificato.

Infatti, alle Amministrazioni il titolo esecutivo può essere notificato in persona dei rispettivi legale rappresentanti, mentre la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all'Avvocatura dello Stato resta circoscritta all'attività giudiziaria (Cass. 2 aprile 2009, n. 8071).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014